

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-76 del 08/01/2025
Oggetto	Assegnazione della Zona di particolare protezione dall'Inquinamento Luminoso all'Osservatorio Astronomico "Alfio Betti" dell'Associazione Astrofili Imolesi - APS, ubicato in comune di Imola (BO), Via Comezzano n. 21 -Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2025-73 del 08/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno otto GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 40867/2024

OGGETTO: Assegnazione della Zona di particolare protezione dall'Inquinamento Luminoso all'Osservatorio Astronomico "Alfio Betti" dell'Associazione Astrofili Imolesi - APS, ubicato in comune di Imola (BO), Via Comezzano n. 21 -Bologna

Il Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Viste le seguenti norme:

- la Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico", che promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 14 della L.R. 13/2015 per il quale, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 12/11/2015 "Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/2003";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015";

Premesso che:

- l'art. 3 della L.R. 19/2003 stabilisce, tra l'altro, che alle Province compete di definire l'estensione delle Zone di particolare protezione dall'Inquinamento Luminoso nell'intorno degli osservatori, qualora interessi più Comuni;
- l'art. 3 della D.G.R. 1732/2015, tra l'altro, identifica le Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso e ne stabilisce le misure di protezione, l'estensione e il loro recepimento all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

Richiamati:

- l'art. 3 comma 1 della D.G.R. 1732/2015 che stabilisce che "sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di collegamento ecologico di cui alla L.R. 6/2005 e le aree circoscritte intorno agli Osservatori

Astronomici e Astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica";

- l'art. 3 comma 3 lett. b) della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che le Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso hanno un'estensione pari a "15 km di raggio attorno agli osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo non professionale" fatti salvi i confini regionali;
- l'art. 3 comma 4 della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che gli Osservatori presentino la richiesta finalizzata all'assegnazione della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso "alla Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, se la Zona di particolare protezione ricade sul territorio di più Comuni";

Considerato che l'art. 3 della D.G.R. 1732/2015 dispone che l'ARPAE "che riceve dall'Osservatorio la richiesta di cui al comma 4, dopo le opportune verifiche sulla documentazione presentata, assegna senza indugio la Zona di particolare protezione dell'Osservatorio, comunicandola obbligatoriamente agli altri Enti interessati";

Vista la richiesta di assegnazione della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso per un'estensione pari a 15 km di raggio presentata, ai sensi della L.R. 19/2003, dal sig. Ciarcariello Simone in qualità di rappresentante dell'Osservatorio Astronomico di tipo non professionale "Alfio Betti" dell'Associazione Astrofili Imolesi - APS, ubicato in Comune di Imola (BO), Via Comezzano n. 21, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/217891 del 2/12/2024;

Verificata la documentazione in merito all'attività scientifica e divulgativa svolta nell'Osservatorio presentata in allegato alla suddetta istanza;

Dato atto che la Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km da assegnare all'Osservatorio Astronomico "Alfio Betti" dell'Associazione Astrofili Imolesi - APS, ubicato in Comune di Imola (BO), Via Comezzano n. 21, interessa il territorio della Città metropolitana di Bologna per i seguenti Comuni ricompresi interamente o parzialmente: Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Imola, Mordano, Fontanelice, Casalfiumanese, Montereenzio, Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza e Borgo Tossignano; interessa inoltre il territorio provinciale di Ravenna per i seguenti Comuni ricompresi interamente o parzialmente: Bagnara di Romagna, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

Ritenuto di procedere, come stabilito dall'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, all'assegnazione della Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso intorno all'Osservatorio Astronomico "Alfio Betti" ubicato in Comune di Imola (BO), Via Comezzano n. 21, sulla base dell'elaborato grafico Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e di procedere alla comunicazione agli Enti interessati;

Vista la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2024-103 del 08/10/2024 di conferimento all'ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di assegnare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015 la Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico "Alfio Betti" dell'Associazione Astrofili Imolesi - APS (di seguito richiamato per brevità "Osservatorio"), ubicato in Comune di Imola (BO), Via Comezzano n. 21, di cui all'elaborato grafico Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il rappresentante dell'Osservatorio sig. Simone Ciarlariello, o altro soggetto titolato a rappresentare l'Osservatorio stesso, dovrà comunicarne tempestivamente l'eventuale cessazione delle attività a questa Agenzia Regionale;
3. di demandare alla Città Metropolitana di Bologna ed alla Provincia di Ravenna il recepimento nei propri strumenti territoriali di cui alla L.R. 24/2017, da attuare alla prima occasione utile ai sensi dell'art. 3 comma 7 della D.G.R. 1732/2015, della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio;
4. di demandare a tutti gli Enti competenti, ed in particolare ai Comuni interessati della Città metropolitana di Bologna (Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Imola, Mordano, Fontanelice, Casalfiumanese, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza e Borgo Tossignano) ed ai Comuni della Provincia di Ravenna (Bagnara di Romagna, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme), il successivo recepimento nei propri strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 24/2017 della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio;
5. di invitare in merito al punto precedente i Comuni interessati dalla Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso a tenere conto dei seguenti indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015:
 - a) *limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;*
 - b) *adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;*
 - c) *soprattutto all'interno delle aree naturali protette, dei siti della Rete Natura 2000 e dei corridoi ecologici, ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema;*
6. di trasmettere il presente atto agli Enti e ai soggetti interessati;
7. di dare atto che nei confronti del sottoscritto ing. Leonardo Palumbo non sussistono

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/1990.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Allegato 1: Elaborato grafico

Il Dirigente Responsabile
Leonardo Palumbo
(firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.